

**ALLEGATO “A”**  
**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**“LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO”**

**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita in conformità agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un' Associazione culturale, composta da volontari, aperta a quanti vorranno dare la propria adesione.

L' Associazione è denominata “La Fabbrica del Cioccolato”, in seguito chiamata “l'Associazione”.

L' Associazione è di ispirazione cristiana, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ed ha come orizzonte di riferimento la pastorale della Chiesa italiana in materia culturale.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Legnano, via Flora n. 67 presso le strutture dell'Oratorio SS. Martiri Anauniani.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito allo spostamento della sede.

La variazione della sede non comporta la modifica del presente Statuto.

**Articolo 3 - Scopi**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura in generale con particolare attenzione per quella nel mondo giovanile;
- praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani;
- ampliare la conoscenza della cultura in genere attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- fare partecipi di una realtà democratica tutte le persone, specialmente i giovani, che intendano collaborare fattivamente, in particolare dando loro la possibilità di formarsi e di responsabilizzarsi all'interno dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 4 - Attività**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare la realizzazione di spettacoli teatrali; a tale scopo L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici e privati, da singole persone e società; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento delle scopo sociale, nonché attività commerciali di natura marginale.

L'Associazione intende mettere a disposizione le proprie conoscenze ed attrezzature per realizzare progetti coerenti con le finalità dell'Associazione.

#### **Articolo 5 -**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche (che saranno rappresentate da una persona fisica delegata) che sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e modalità di versamento sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al collegio dei garanti.

#### **Articolo 6 -**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma obbliga i soci a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L'intervento in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione spetterà al Consiglio Direttivo.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei garanti.

#### **Articolo 7 - Gratuità delle prestazioni**

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

#### **Articolo 8 - Rimborso Spese**

E' ammissibile un rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i parametri e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9 - Anno Sociale**

L'Anno sociale inizia il giorno 1 (uno) del mese di gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre.

## **Articolo 10 - Tipologie di Socio**

L'Associazione è composta da:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
- **Soci Ordinari:** tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e si impegnano ad operare concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- **Soci Sostenitori:** sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.
- Il Consiglio Direttivo può inserire la figura di sostenitori detti "Amici dell'Associazione": tutti coloro che non soci, interessandosi ai fini dell'Associazione, ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione. Essi tuttavia non sono solitamente impegnati nelle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Non è permessa l'iscrizione all'Associazione di soci in via temporanea.

## **Articolo 11 - Soci Onorari**

- **Soci Onorari:** coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria, ha valore per 1 (un) anno ed è tacitamente rinnovata fino a quando l'Assemblea non voti per non rinnovarla. La decisione dell'Assemblea in materia è inappellabile.

## **Articolo 12 - Criteri di ammissione del Socio**

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente al Segretario dell'Associazione, o ad un suo delegato, contestualmente al versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza di termini, fa fede la data del versamento.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di veto sull'ammissione del nuovo Socio entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

## **Articolo 13 - Criteri di esclusione del Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale.
- recesso del Socio, richiesto dal medesimo, dandone comunicazione scritta al Segretario. In tal caso il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
- per decesso.
- radiazione del Socio conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

In caso di esclusione, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data della notifica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio contestasse l'esclusione, si rimetterà come ultima istanza di riammissione al Collegio dei Garanti.

## **Articolo 14 - Riammissione di un ex-socio**

L'ex Socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

L'ex Socio, nel caso sia stato escluso, può rientrare a far parte dell'Associazione solo con il benestare del Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza qualificata, e comunque non prima della fine dell'anno Sociale nel quale sia stato escluso. Nel caso di una seconda esclusione, essa diventa permanente ed l'ex socio non può più rientrare a far parte dell'Associazione.

## **Articolo 15 - Elettorato Attivo**

Possono far parte dell'elettorato attivo tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola col pagamento della quota sociale al momento della votazione e i Soci Onorari. Non sono ammesse deleghe.

## **Articolo 16 - Elettorato Passivo**

Tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola col pagamento della quota Sociale al momento della votazione possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Articolo 17 - Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea generale dei soci in via ordinaria è convocata dal presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per discutere in merito all'approvazione dei bilanci, e ogni volta che ne facciano richiesta scritta un terzo dei soci.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti su:

- bilancio preventivo e consuntivo;
- indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti;
- nomina dei Soci Onorari;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea;
- approva la relazione dell'attività svolta e in programma;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- revoca di qualunque carica sociale.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale della seduta.

L'assemblea in prima convocazione è valida se presenti la maggioranza dei soci in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

## **Articolo 18 - Assemblea Straordinaria**

E' convocata ogniqualvolta il presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando un terzo dei soci lo richieda mediante motivazione scritta.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza qualificata dei soci su:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche allo Statuto.

## **Articolo 19 - Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale dei soci, sia essa Ordinaria o Straordinaria, viene convocata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

La modalità di convocazione sarà stabilita nel regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **Articolo 20 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto da 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci più il Presidente, anch'egli eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica 2 (due) anni, i suoi membri possono essere rieletti e si riunisce almeno due volte l'anno e altresì ogni qualvolta lo si ritenga opportuno da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

In caso venga a mancare prima della scadenza del loro mandato uno consigliere, è compito dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea Ordinaria dei Soci per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 21 - Validità delle riunioni e modalità di voto**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 22 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'Associazione.

In particolare:

- è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- delibera per l'Associazione di qualsiasi attività promossa dall'Associazione;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- può affidare ai suoi membri, al segretario dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse degli Associati;
- può convocare l'assemblea dell'Associazione;
- predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea.
- stabilisce l'importo delle quote Sociali annue;
- elegge il tesoriere, il segretario e il vice-presidente della Associazione.

### **Articolo 23 - Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sociali devono essere svolte a titolo totalmente gratuito e senza retribuzioni di alcuna sorta.

### **Articolo 24 - Presidente**

Il presidente viene eletto dall'Assemblea generale dei soci dura in carica 2 (due) anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il presidente Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 25 - Vice Presidente**

Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno un Vice Presidente, che rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha eletto.

Egli farà le veci del Presidente nel caso egli non sia temporaneamente in grado di attendere ai suoi doveri.

In caso di inabilità permanente del presidente ad assolvere alle proprie funzioni, il Vice Presidente svolgerà le funzioni di Presidente ad interim fino alla prima Assemblea dei soci, che dovrà eleggere il nuovo presidente.

### **Articolo 26 - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo, elegge al suo interno un Tesoriere , che rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha eletto.

Compiti del Tesoriere sono la gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Associazione nonché la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo. Nel caso non vi sia un Tesoriere eletto, la carica viene ricoperta ad interim dal Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 27 - Segretario**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario che rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Al segretario è affidato il compito della buona gestione di tutte le pratiche inerenti l'attività sociale dell'Associazione ivi compresa la tenuta dei libri sociali. Nel caso non vi sia un Segretario eletto, la carica viene ricoperta ad interim dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 28 - Collegio dei Garanti**

Tutte le eventuali controversie sociali fra soci e fra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre garanti che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

I Garanti sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci , durano in carica 1 (un) anno e sono rieleggibili.

In caso venga a mancare prima della scadenza del mandato un Garante, subentra in sostituzione il primo dei non eletti; nel caso in cui non ci siano altri non eletti , e sia necessario procedere ad un giudizio, è compito del Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea Ordinaria dei Soci, altrimenti spetterà alla prima Assemblea Ordinaria l'elezione dei membri vacati che resteranno in carica fino alla fine del mandato originale del Collegio dei Garanti.

La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

## **Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- da beni mobili e immobili che divengono e diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono formate:

- dalle quote associative da versarsi annualmente all'atto dell'iscrizione e annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- dagli eventuali proventi delle attività commerciali marginali esercitate;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- dall'utile derivante attività sociale.

Eventuali avanzi di gestione se non reinvestiti dovranno essere erogati, a Discrezione del Consiglio Direttivo, ad enti e istituzioni affini meritevoli di sostegno.

L'esercizio finanziario di chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione degli utili dell'esercizio.

## **Articolo 30 - Scioglimento**

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale residuo, che comunque dovrà essere devoluto ad altre associazioni o enti avente finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente. In mancanza di tale delibera il patrimonio residuo sarà destinato ad opere meritorie a giudizio dei liquidatori.

<b>Articolo 31 - Definizioni</b>
----------------------------------

In ogni punto di questo Statuto in cui ci si riferisce a frazioni (metà, un terzo, tre quinti, ...) di un numero di persone, esse vanno intese come "parte intera" arrotondata per difetto.

<b>Articolo 32 - Disposizioni finali</b>
--

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

<b>Articolo 33 - Regolamento</b>
----------------------------------

E' possibile redigere un regolamento interno all'Associazione, per fissare tutto ciò che non è definito precisamente dal presente Statuto, esso non comporta variazioni statutarie e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La redazione del regolamento spetta al Consiglio Direttivo e può essere delegata ad una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo stesso.